

**Dm Ambiente 29 gennaio 2007**  
**Emanazione di linee guida per**  
**l'individuazione e l'utilizzazione delle**  
**migliori tecniche disponibili in materia**  
**di gestione dei rifiuti, per le attività**  
**elencate nell'allegato I del decreto**  
**legislativo 18 febbraio 2005, n. 59**

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  
territorio e del mare

di concerto con

il Ministro dello sviluppo economico

e

il Ministro della salute

Visto il decreto legislativo 18 gennaio 2005, n.  
59, recante "Attuazione integrale della direttiva  
96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione  
integrate dell'inquinamento" e in particolare  
l'articolo 4, comma 1 che prevede l'emanazione  
di linee guida per l'individuazione e  
l'utilizzazione delle migliori tecniche  
disponibili, nonché che l'autorizzazione  
integrata ambientale sia rilasciata, tra l'altro, nel  
rispetto delle linee guida medesime e l'articolo  
4, comma 2, che prevede che, fino all'istituzione  
di una nuova commissione integrata secondo le  
disposizioni dello stesso comma, operi la  
commissione istituita con decreto del Ministro  
dell'ambiente e della tutela del territorio del 19  
novembre 2002 (pubblicato nella Gazzetta  
ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27  
dicembre 2002) ai sensi dell'articolo 3, comma  
2 del decreto legislativo n. 372/1999;  
Acquisiti gli elaborati tecnici riportati in  
allegato al presente decreto, predisposti dalla  
commissione istituita con decreto del Ministro  
dell'ambiente e della tutela del territorio del 19  
novembre 2002 (pubblicato nella Gazzetta  
ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27  
dicembre 2002) ai sensi dell'articolo 3, comma  
2 del decreto legislativo n. 372/1999;  
Sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi  
del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281  
nella seduta del 5 ottobre 2006;

Decreta:

**Articolo 1**

**Emanazione delle linee guida per**  
**l'individuazione e l'utilizzazione delle**  
**migliori tecniche disponibili**

Ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono emanate linee guida recanti i criteri specifici per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per gli impianti esistenti che esercitano le attività rientranti nelle categorie descritte ai seguenti punti dell'allegato I del medesimo decreto:

5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/Cee quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/Cee e nella direttiva 75/439/Cee del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno;

5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/Cee del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/Cee del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora;

5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/Cee ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno. Tali linee guida, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono riportate in allegato. Per criteri di tipo generale e per la definizione dei sistemi di monitoraggio relativamente alle categorie di attività citate al comma 1, le linee guida riportate in allegato sono da considerarsi unitamente alle linee guida generali e alle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio già emanate per le attività rientranti nelle categorie descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1 nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con decreto del 31 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005.

## **Articolo 2**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta

ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2007